

N. R.G. 41/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati

dott.ssa Mariapia Parisi Presidente

dott. Paolo Gilotta Giudice rel.

dott.ssa Elisa Romagnoli Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(di omologazione del concordato preventivo ex art. 48 CCI)

Nel procedimento ex artt. 48, 84 e ss. CCII promosso, giusta determina ex art. 120 bis CCI assunta in data 30.08.2023 come da verbale del Notaio in Forlì, dott. Marco Maltoni, rep. n. 44206, racc. n. 29475;

da

PRO INFANZIA SRL (00543390397), avente sede legale in Cervia (RA), loc. Pinarella, Viale Italia 126, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO FANTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cesena (FC), viale Bovio 48;

1. Il procedimento.

Con ricorso ex art. 44 CCI, depositato in data 14.04.2023, la società ricorrente ha chiesto la concessione di un termine per il deposito del piano e della proposta e dell'ulteriore documentazione ex art. 39 CCI; contestualmente, la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive tipiche richieste.

Con decreto in data 18-20.04.2023 sono stati concessi gg. 60 per l'integrazione richiesta e si è provveduto alla nomina del dott. Marcello TOSO (iscritto all'elenco ex art. 358 CCI) quale commissario giudiziale. Successivamente, a seguito degli effetti sospensivi ex lege disposti dall'art. 2 c. 4 D.L. 61/2024 (c.d. *Decreto Alluvioni*), si è preso atto del differimento *ope legis* del termine originariamente concesso, con scadenza al 13.09.2023.

Con deposito in data 11.09.2023, la ricorrente ha quindi provveduto al deposito del contenuto integrativo della domanda concordataria, alla quale ha fatto seguito, in data 10.10.2023, decreto ex art. 47 c. 4 CCI nel quale sono stati esposti alcuni rilievi critici della proposta, emendati con memoria integrativa e correttiva (e nuove attestazioni ex artt. 84, 87 e 88 CCI) del 26.10.2023 e del 27.11.2023.

Con successivo decreto del 7.12.2023 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura, confermando la nomina del commissario giudiziale e fissando i termini iniziale e finale per



l'espressione del voto nelle date del 15.03.2024 ed il 30.03.2024. Successivamente, in data 23.02.2024 (dep. il 26.02.2024) la ricorrente, preso atto dei rilievi critici formulati dal C.G. in seno alla relazione ex art. 105 CCI, ha provveduto, nel termine prescritto dal comma 4 della stessa disposizione, ad una nuova modificazione/integrazione della proposta, rinnovando ulteriormente le attestazioni ex art. 84, 87 e 88 CCI.

All'esito del termine della votazione, con relazione specifica ai sensi dell'art. 110 CCI, in data 3.04.2024, il C.G. ha dato atto dell'approvazione del concordato dall'unanimità delle classi e, pertanto, il Tribunale ha di seguito provveduto alla fissazione dell'udienza ex art. 48 CCI, in data 4.06.2024, preceduta dal deposito del parere favorevole del commissario in data 29.05.2024, ove si è rimarcata la ritualità e regolarità della procedura; nonché si è ribadito il giudizio positivo di fattibilità e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. All'udienza, il giudice istruttore si è riservato di riferire a questo Collegio.

Medio tempore, le misure protettive (tipiche) richieste con il ricorso introduttivo sono state dapprima confermate (con decreto monocratico in data 15.05.2023 e successivo atto di riscadenzamento in data 18.06.2023, con il quale si è stabilito, giusti gli effetti del Decreto Alluvioni, il termine di durata al 17.10.2023) e poi prorogate con decreto collegiale del 16.10.2023 (fino al 18.04.2024) e del 13.05.2024 (dep. il 14.06.2024), con definitiva fissazione del termine finale al 18.07.2024.

Oltre al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti; né risultano presentate opposizioni all'omologazione, mentre le osservazioni depositate ex art. 107 c. 4 CCI da parte del creditore Romagna Banca, non risultano ulteriormente reiterate nel presente segmento omologatorio e, peraltro, appaiono superate dalla circostanza del voto favorevole espresso dal creditore anzidetto.

2. Sintesi del contenuto del piano e della proposta. Le modifiche apportate a seguito del decreto ex art. 47 c. 4 e a seguito della relazione particolareggiata del C.G. ex art. 105 CCI

In estrema sintesi, richiamandosi a quanto già rilevato in sede di ammissione, può osservarsi che la ricorrente propone un concordato in continuità che, dando prosecuzione all'attività aziendale già concessa in affitto a terze parti (correlate: Vacanze per Tutti s.r.l.; Eurocoop. S.r.l.) e liquidando una parte di *assets* mobiliari e immobiliari non strategici, propone, in un arco piano infraquinquennale (termine di adempimento fissato al 31.12.2028 nella previsione di un'omologazione pronunziata entro il 31.12.2023, da rimodularsi attesi i maggiori tempi di definizione del procedimento unitario) e mediante un attivo concordatario stimato in € 4.621.996,00:

- a) il pagamento integrale delle spese e dei crediti professionali prededucibili e privilegiati (art. 6 CCI) sorti in funzione della presentazione del ricorso;
- b) il pagamento entro i limiti di capienza dei creditori ipotecari, con degrado al chirografo per la quota non soddisfatta e moratoria superiore ai 180 gg.;
- c) pagamento integrale del credito bancario assistito da garanzia MCC, ancorché non attuale (in quanto attualmente non escussa);
- d) trattamento del credito erariale secondo quanto oggetto di transazione fiscale ritualmente azionata dalla ricorrente e, in dettaglio: d.1) pagamento integrale ma dilazionato del credito erariale privilegiato ex art. 2778 nr. 7 e 18; d.2.) pagamento parziale del credito erariale privilegiato ex art. 2778 nr. 19; d.3.) pagamento parziale del credito erariale degradato al chirografo e chirografario ab origine in misura del 7%; e) pagamento del 6% del restante ceto chirografario, sia *ab origine* che per degrado.

2.1.

Può essere utile, a questo punto, riportare i punti salienti del decreto di apertura, al fine di evidenziare, in uno, le problematiche sollevate ex art. 47 c. 4 CCI e le conseguenti modificazioni e



integrazioni operate dalla ricorrente, già atte a consentire il giudizio di ritualità, il cui esito positivo può reiterarsi, in forza delle medesime considerazioni allora espresse, pure in questa sede:

“In particolare, si era evidenziato [nel decreto ex art. 47 c. 4 CCI, ndr], per punti:

1) *“che la proposta prevede, in primo luogo, il pagamento integrale, ma con dilazione superiore ai 180 gg, dei creditori inseriti in classe 1), sebbene la stima relativa agli immobili su cui insiste la prelazione ipotecaria indichi valori inferiori all’importo nominale dei crediti. Tale rilievo implica, in primo luogo, la non corretta formazione della classe, che finisce per accorpare la quota ipotecaria e chirografaria del credito, “annacquando” la complessiva posizione creditoria; la soluzione proposta appare, inoltre, in conflitto con il trattamento della corrispondente quota incapiente dei crediti ipotecari inseriti in classe 2, che subiscono una degradazione chirografaria (con creazione di apposita terza classe) con pagamento del 16%.*

Sul punto, deve precisarsi, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, che la regola di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione è quella espressa dall’art. 84 c. 6 CCI e, pertanto, non è libera, come se si trattasse di c.d. finanza terza; ne consegue che, dovendo la parte eccedente il valore di stima dei cespiti ipotecati, 1) collocarsi in autonoma classe; 2) essere destinataria di un trattamento “almeno pari”, consegue da ciò la potenziale inammissibilità della differenziazione di trattamento proposta”;

2) *“che appare, quindi, per le stesse ragioni non giustificabile il trattamento riservato al creditore AMCO, correttamente inserito in apposita classe (per la particolarità della posizione), ma nondimeno avente grado chirografario (quantomeno per la parte eccedente il valore di liquidazione del cespite concesso in garanzia) e, ciononostante, destinatario di un trattamento fortemente differenziato rispetto alle altre classi chirografarie”;*

3) *“che, ulteriormente, non appare congruo l’inserimento in un’unica classe del credito privilegiato mobiliare generale in capo all’Erario, caratterizzato da una molteplicità eterogenea di titoli di prelazione, che non pare corretto “appiattare” all’interno di un’unica classe, né sotto il profilo della c.d. absolute priority rule, né sotto il profilo della relative priority rule (cfr. ancora 84 c. 6 CCI)”;*

4) *“che, in generale, non è chiaro, nel piano, il modo in cui è calcolato il valore di liquidazione (l’importo di € 2.654.800,00 non si riconcilia con la previsione di € 2.751.945 quale flusso di continuità, se rapportato ad un complessivo fabbisogno finanziario di € 4.455.234,08) e come lo stesso è distribuito; a tal proposito appare opportuno che la società offra, previo calcolo, rappresentazione prospettica dell’impiego del valore di liquidazione tra le classi, evidenziando successivamente il modo in cui è assegnato alle stesse il valore eccedente quello di liquidazione;”*

5) *“che, a tal proposito e in particolare, non è chiaro il criterio utilizzato per l’assegnazione di € 950.000,00 al Mare Vita 3, valore indicato quale “di continuità” rispetto a quello di “pronta liquidazione” di € 475.000,00 come rappresentato nell’attestazione (cfr. tabella di pag. 15). Poiché è prevista la liquidazione del cespite, non è chiara la ragione per cui la vendita competitiva dell’immobile realizzata post-omologazione debba portare ad esiti più che “doppi” rispetto ad una (identica, nelle forme) vendita competitiva realizzata in sede liquidatorio-giudiziale. Soprattutto, non è chiara la ragione per cui sono stati utilizzati, per la determinazione del valore di liquidazione dei cespiti gravati da ipoteca, talvolta i valori di pronto realizzo (Mare Vita 1, 2, 4 e 6), talaltra i valori di continuità (Mare Vita 4). Correlativamente, ove appurato che gli scenari di liquidazione non immutano il valore dei cespiti, (trattandosi quivi di immobili, e non di aziende, e non essendo quindi possibile valorizzare, in una prospettiva di continuità, intangibles o altri cespiti attivi immateriali), dovrà rivedersi del tutto il trattamento previsto per il creditore ipotecario di classe 4;”*

6) *“che non appare adeguatamente approfondito il rapporto debito/credito con la parte correlata “Delvecchio Casa s.r.l.”, debitrice della ricorrente per almeno (al netto cioè del credito di*



regresso che potrebbe sorgere per effetto dell'escussione delle garanzie rilasciate a favore di AMCO) € 1.978.157; tale importo risulta da piano definitivamente stralciato dall'attivo concordatario (e dal valore di liquidazione), nonostante il riscontro di valori immobiliari in capo alla stessa debitrice pari ad € 2.406.276,00. Si ritiene a tal proposito opportuna almeno la prospettazione di un c.d. earn out, da ancorare all'esito di iniziative di recupero (o financo della proposizione di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale) a carico della debitrice;"

Orbene, il punto nr. 1) appare correttamente emendato con la previsione, nella proposta modificata del 26.10.2023, di uno scorporo in due classi (entrambe votanti) della quota privilegiata e degradata del credito degli ipotecari di classe 1), i quali – destinatari di una promessa paraconcordataria che prevede il pagamento integrale del debito in un orizzonte temporale ben più lungo rispetto all'arco piano – sono (condivisibilmente) titolari di una posizione giuridica disomogenea rispetto agli altri ipotecari, e perciò collocati in un'apposita classe, ma sono nondimeno trattati in conformità alle previsioni di cui all'art. 84 c. 5 CCI e 109 CCI.

Stesso dicasi per il punto 2) ed il punto 6), dal momento che, a quanto risulta dalla lettura dell'ultima versione della proposta, è adesso attribuito al creditore AMCO il medesimo trattamento previsto per i chirografari, calcolato sull'importo complessivo del credito e al netto di quanto sarà ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato a garanzia dei debiti contratti da Delvecchio Casa s.r.l.; a tal ultimo proposito, appare razionale e ispirata a prudenza la soluzione, da ultimo proposta, di considerare, a misura dell'obbligazione fideiussoria contratta, l'intero debito attualmente rilevato in capo al debitore principale, al netto di quanto ricavabile dalla liquidazione del cespite immobiliare sul quale è costituita la garanzia ipotecaria a favore della stessa AMCO (€ 2.620.000,00), dato che tale soluzione (che corrisponde ad un worst case scenario, dato che si fonda sul presupposto che AMCO non trovi alcuna soddisfazione sul patrimonio immobiliare – cospicuo – della debitrice principale) pare azzerare quasi radicalmente l'alea di rischio di sopravvenienze passive e, specularmente, apre alla possibilità di una liberazione di risorse finanziarie (c.d. earn out) da destinare ad incremento della percentuale di soddisfazione dei chirografari.

Peraltro, ad esito della sollecitata disclosure, appare adesso meglio illustrata e giustificata la ragione della integrale svalutazione del credito chirografario concesso dalla ricorrente a Delvecchio Casa s.r.l., ormai decotta e interessata da un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Quanto al punto 3), nulla quaestio, dato che il credito erariale è stato adesso correttamente inserito in plurime classi.

Più problematici i punti nr. 4) e 5), almeno all'apparenza, e ciò in quanto il piano tuttora non consente l'immediata riconciliazione tra il valore di liquidazione così come indicato nel relativo paragrafo 5 (€ 2.654.800,00) e quello che scaturisce dalla somma dei cespiti attivi materiali e immateriali che debbono, invece, concorrere a formare siffatto valore (sia consentito, sul punto, il rimando a Trib. Roma, decreto 23.10.2023, su dirittodellacrisi.it, secondo cui "Il valore di liquidazione ex art. 84, comma 5, CCII deve intendersi quale valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al patrimonio aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); in relazione al valore dell'azienda, questo deve essere determinato con riferimento al presumibile realizzo in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile – perchè non conveniente – l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda e alla vendita atomistica dei suoi beni. Tale valore coincide con il valore di liquidazione cui fa riferimento l'art. 84, comma 6, CCII a proposito della regola della priorità relativa"), che, salvo errori, compone la somma di € 3.440.300,50 che,



ulteriormente sommata ai flussi di continuità programmati (€1.181.666,92) porta all'attivo concordatario di € 4.621.996,00.

Orbene, ad esito delle integrazioni proposte, delle interlocuzioni rese necessarie con il Commissario Giudiziale e delle memorie esplicative depositate dalla ricorrente, risulta che il l'importo di € 2.654.800,00 corrisponda, erroneamente, al mero valore di liquidazione del patrimonio immobiliare, così come valutato dallo stimatore incaricato dalla ricorrente; invece, l'effettivo valore di liquidazione, utile ai fini delle verifiche relative all'applicazione delle regole di distribuzione del valore di cui all'art. 84 c. 5 e 6 CCI, deve definitivamente indicarsi in € 3.440.300,50, comprensivo del controvalore degli assets materiali e immateriali globalmente ritraibile in un contesto liquidatorio-giudiziale. Tale valore, può immediatamente precisarsi, contempla la massima valorizzazione del cespite immobiliare Mare Vita 3 (€ 950.000,00, in luogo di € 475.000,00), e ciò consente di stemperare la criticità rilevata sub 4), in quanto – pur permanendo una obiettiva contraddittorietà tra dati che dovrebbero invece essere assolutamente identici (data la sovrapposibilità delle nozioni espresse dai commi 5 e 6 dell'art. 84 CCI) – la regola della distribuzione verticale (c.d. absolute priority rule) è dalla ricorrente applicata (vd più diffusamente infra) pure sulla differenza tra i due valori, ciò che rende la proposta, ai fini che qui interessano e sotto lo specifico profilo in disamina, senz'altro “rituale”, ovvero sia osservante del dettato ex art. 84 CCI.

Piuttosto, può osservarsi come la diversa valorizzazione del cespite sia declinata, dalla ricorrente, in funzione di evidenziare la convenienza della ristrutturazione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e, pertanto, sembra attenere ad un profilo di fattibilità che può, allo stato, demandarsi alle verifiche di pertinenza del commissario giudiziale e alle valutazioni dei creditori votanti, salvo il recupero della stessa in sede omologazione.

Ciò che quindi risulta essenziale, ai fini che qui occupano, è fare chiarezza sul modo in cui la proposta fa governo delle regole di distribuzione del valore nel trattamento delle classi, e tale profilo - può ulteriormente ribadirsi – non ha nulla a che vedere con la determinazione quantitativa delle fonti di approvvigionamento finanziario del piano.

In altri termini, non ha importanza stabilire o determinare quante risorse, ai fini della composizione dell'attivo concordatario, saranno effettivamente tratte dalla liquidazione dei cespiti non strategici e quante, invece, dalla continuità aziendale, giacché ciò che conta, ai fini della verifica in disamina, è che la parte di attivo concordatario corrispondente al valore di liquidazione (valore astratto che nulla ha a che vedere con il realizzo previsto delle cessioni di beni non strategici inserite nel piano) venga distribuito in stretta osservanza della regola di distribuzione verticale, indipendentemente dalla fonte delle risorse finanziarie – in ipotesi, pure tratte dalla continuità – a ciò destinate. Ciò definitivamente chiarito, può essere allora utile offrire una rappresentazione grafica della distribuzione del valore tra classi secondo quanto emerge dalla proposta, realizzata dal Commissario giudiziale e riportata nel suo parere:



IPOSTESI RIPARTO AI CREDITORI	Totale Piano concordatario	Riparto su base Absolute Priority Rule	Riparto su base Relative Priority Rule	Provenienza liquidatoria	Provenienza continuità	% Soddisfazione
prededuzioni	268.220,00	268.220,00		102.787,00	165.433,00	100,00%
classe 1 - Ipotecari Mare e Vita 1, 2 e 6	2.075.861,00	2.075.861,00			2.075.861,00	100,00%
classe 2 - declassamento Classe 1	73.595,00		73.595,00		73.595,00	5,50%
classe 3 - Ipotecari Mare e Vita 4	212.125,00	212.125,00			212.125,00	100,00%
classe 4 - declassamento Classe 3	34.818,00		34.818,00		34.818,00	5,50%
classe 5 - Ipotecari Mare e Vita 3	596.268,00	596.268,00		596.268,00		100,00%
classe 6 - Quota 25% advisors						
procedura	41.927,00	41.927,00		41.927,00		100,00%
classe 7 - Crediti con garanzia Medio Credito	28.914,00	28.914,00		28.914,00		100,00%
classe 8 - Erario 7°	11.152,00	11.152,00		11.152,00		100,00%
classe 9 - Erario 18°	584.066,00	584.066,00		584.066,00		100,00%
classe 10 - Erario 19°	403.486,00	403.486,00		403.486,00		100,00%
classe 11 - Erario 19° degradato al chirografo	63.803,00		63.803,00		63.803,00	6,00%
classe 12 - Erario chirografario ab origine	12.389,00		12.389,00		12.389,00	6,00%
classe 13 - Banche chirografarie	10.169,00		10.169,00		10.169,00	5,50%
classe 14 - AMCO per fidejussione a controllata	144.100,00		144.100,00		144.100,00	5,50%
classe 15 - Altri Chirografari	61.071,00		61.071,00		61.071,00	5,50%
	4.621.964,00	4.222.019,00	399.945,00	1.768.600,00	2.853.364,00	

Come è di immediata evidenza, la proposta propone, quindi, un'allocazione del valore tra classi secondo la regola dell'absolute priority rule per un importo superiore a quello corrispondente al valore di liquidazione, mentre l'applicazione della c.d. relative è limitata ad un importo marginale, ben inferiore rispetto al valore eccedente quello di liquidazione.

Sicché, come anticipato, la proposta può apprezzarsi come rituale in parte qua. A conclusione di tale punto, può infine rilevarsi come appaia conforme al dettato di cui all'art. 84 c. 6 CCI la previsione di una distribuzione orizzontale del valore eccedente quello di liquidazione a favore delle classi chirografarie (classi da 11 a 15), giacché l'alternativa interpretativa (limitazione alle classi privilegiate mobiliari generali) non pare trovare univoci riferimenti testuali nel Codice e finirebbe per elevare il ricorso alla finanza terza a condizione di fatto di qualsiasi piano concordatario, in sostanziale contraddizione con quanto previsto dall'art. 87 c. 1 lett. g) là dove considera solo eventuale l'apporto di finanza nuova”.

Gli assunti sopra riportati e le valutazioni complessivamente svolte in sede di apertura possono essere qui interamente replicati, osservandosi, in particolare, che la valorizzazione del cespite oggetto di liquidazione, così come proposta nel maggiore valore concordatario rispetto a quello di pronto realizzo in sede liquidatoria, ferma la “neutralità” di tale diversa valutazione stimativa sotto il profilo ex art. 84 c. 6 CCI, appare adesso rafforzata dal contenuto della proposta irrevocabile depositata con l'integrazione del 23 febbraio 2024; sicché, anche sul piano della fattibilità (intesa quale realizzabilità concreta delle assunzioni previsionali di piano), essa appare congrua e correttamente formulata.

2.2.

Pure ad esito della relazione ex art. 105 CCI, la ricorrente ha ritenuto, come sopra detto, vista l'evidenziazione di alcune criticità da parte del C.G. e viste le precisazioni definitive dei crediti erariali pervenute dall'Amministrazione finanziaria, di operare una modificazione della proposta, prevedendo, in sintesi: il ricalcolo degli interessi sui crediti ipotecari di classe 1 e 3, secondo quanto disposto dall'art. 2855 c.c. e la rideterminazione della quota chirografaria per degrado delle complementari classi 2 e 4; l'inserimento di una nuova classe nr. 8), destinata al creditore erariale di rango privilegiato mobiliare ex art. 2778, comma 1 n. 4); il ricalcolo dei flussi finanziari previsti in



arco piano, depurati della quota di € 30.000/annui destinata al fondo rischi generico; il rafforzamento del piano nella componente liquidatoria con l'allegazione, appunto, della proposta irrevocabile d'acquisto per il cespite immobiliare "Mare Vita 3".

3. Il classamento.

A seguito della modificazione da ultimo richiamata, le classi risultano composte secondo il seguente schema, tratto dal parere commissariale ex art. 48 CCI:

			PIANO		REL. ART. 107 - HP Commissario
			Totale Ammessi	Riparto	Totale Ammessi
	100%	Spese di giustizia e prededucibili	- 268.220	- 268.220	- 268.220
	100%	Fondo rischi prudenziale	- 186.121	- 186.121	- 186.121
1	100%	Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene, ed impegno al rimborso integrale fuori dall'arco del piano	- 1.907.000	- 1.907.000	- 1.907.000
2	6,00%	Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, quota degradata di cui alla classe 1	- 1.565.314	- 93.919	- 1.565.314
3	100%	Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene	- 197.500	- 197.500	- 197.500
4	6,00%	Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, quota degradata di cui alla classe 3	- 756.803	- 45.408	- 756.803
5	100%	Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene	- 604.827	- 604.827	- 604.827
6	100%	Professionisti del concordato con privilegio ex art 2751 bis n° 2 per la quota del 25%	- 41.927	- 41.927	- 41.927
7	100%	Crediti privilegiati ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 (Mediocredito Centrale)	- 30.673	- 30.673	- 30.673
8	100%	Crediti tributari con privilegio mobiliare di 7° Grado	- 3.392	- 3.392	- 3.392
9	100%	Crediti tributari con privilegio immobiliare di 4° Grado	- 19.689	- 19.689	- 19.689
10	100%	Crediti tributari con privilegio mobiliare di 18° Grado	- 656.062	- 656.062	- 655.563
11	100%	Crediti tributari con privilegio mobiliare di 19° Grado	- 193.058	- 193.058	- 193.557
12	7,00%	Crediti tributari con privilegio mobiliare di 19° Grado, quota degradata al chirografo	- 1.530.624	- 107.144	- 1.735.906
13	7,00%	Crediti tributari di natura chirografaria ab origine	- 50.811	- 3.557	- 50.811
14	6,00%	Crediti finanziari a breve termine chirografari	- 184.888	- 11.093	- 184.888
15	6,00%	Crediti per garanzie rilasciate a terzi - AMCO	- 2.620.000	- 157.200	- 2.620.000
16	6,00%	Altri crediti chirografari	- 1.109.933	- 66.596	- 1.109.933
TOTALE			- 11.926.841	- 4.593.385	- 12.132.122

Più in dettaglio, come rilevato già nel decreto di apertura e ulteriormente confermato dal C.G. ad esito delle (limitate) modificazioni operate dalla ricorrente a seguito della relazione ex art. 105 CCI, si espone in sintesi il classamento proposto:

Classe 1: Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene, ed impegno al rimborso integrale fuori dall'arco del piano. In questa classe sono stati inseriti i crediti di "BPER Banca S.p.A." e "Credit Agricole S.p.A." assistiti di ipoteca di pari grado sulle strutture denominate Mare Vita 1, 2 e 6 ritenute strategiche e funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, limitatamente al Valore di Liquidazione stimato in uno scenario liquidatorio. Per i creditori di tale classe è previsto il pagamento integrale oltre 180 giorni dall'omologazione.

Classe 2: Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, quota degradata di cui alla Classe 1. In questa classe sono stati inseriti i crediti di "BPER Banca S.p.A." e "Credit Agricole S.p.A." già inseriti in Classe 1, per la quota degradata al chirografo in considerazione dell'incapienza del Valore di Liquidazione stimato delle strutture denominate Mare Vita 1, 2 e 6 sulle quali insiste la garanzia. Per i creditori di tale classe è previsto il pagamento parziale nella misura del 6%, oltre all'impegno a soddisfare la quota di debito rimasta insoddisfatta, oltre l'arco del piano, nell'orizzonte temporale 01.01.2029- 31.12.2031.



Classe 3: Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene. In questa classe è stato inserito il credito di "Romagna Banca s.c." per scoperto di conto corrente assistito da ipoteca di 1° grado sulla struttura denominata Mare Vita 4, ritenuta strategica e funzionale alla prosecuzione dell'attività d'impresa, limitatamente al valore stimato in uno scenario liquidatorio. Per il creditore di tale classe è previsto il pagamento integrale oltre 180 giorni dall'omologazione.

Classe 4: Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, quota degradata di cui alla Classe 3. In questa classe è stato inserito il credito di "Romagna Banca s.c." già inserito in Classe 3, per la quota degradata al chirografo in considerazione dell'incapienza del Valore di Liquidazione stimato della struttura denominata Mare Vita 4 sulla quale insiste la garanzia. Per tale classe è previsto il pagamento parziale nella misura del 6%.

Classe 5: Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene. In questa classe è stato inserito il credito di Romagna Banca s.c per mutuo assistito da ipoteca di 1° grado sulla struttura denominata Mare Vita 3, della quale è prevista la liquidazione in corso di Piano per un valore sufficiente a garantire il pagamento integrale oltre 180 giorni dall'omologazione.

Classe 6: Professionisti del concordato con privilegio ex art 2751 bis n° 2 per il 25%. In questa classe sono stati inseriti i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, per la quota non prededucibile ai sensi dell'art. 6 CCI, per i quali è previsto il pagamento integrale oltre 180 giorni dall'omologazione.

Classe 7: Crediti privilegiati ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 (Mediocredito Centrale). In questa classe sono stati inseriti i crediti di Credit Agricole S.p.A., considerando avvenuta l'escussione della garanzia prestata da Mediocredito Centrale e, quindi, assistiti dalla causa di prelazione ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, per il quale si prevede il pagamento integrale in arco Piano, ma oltre 180 giorni dall'omologazione.

Classe 8: Crediti tributari con privilegio mobiliare di 7° Grado. In questa classe sono stati inseriti i crediti erariali con privilegio (speciale), mobiliare di 7° grado, per imposte di registro e relative sanzioni ed interessi, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro, alle condizioni ed ai termini della c.d. "transazione fiscale".

Classe 9: Crediti tributari con privilegio immobiliare di 4° Grado. In questa classe sono stati inseriti i crediti erariali con privilegio (speciale), immobiliare di 4° grado, per imposte di registro e relative sanzioni ed interessi, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro, alle condizioni ed ai termini della c.d. "transazione fiscale".

Classe 10: Crediti tributari con privilegio mobiliare di 18° Grado. In questa classe sono stati inseriti i crediti erariali con privilegio generale mobiliare di 18° grado, per imposte dirette (IRES, IRAP, Ritenute) e relative sanzioni ed interessi, per i quali si prevede il pagamento integrale in denaro, alle condizioni ed ai termini della c.d. "transazione fiscale".

Classe 11: Crediti tributari con privilegio mobiliare di 19° Grado. In questa classe sono stati inseriti i crediti erariali con privilegio generale mobiliare di 19° grado, per l'imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni ed interessi, nei limiti dell'importo del Valore di Liquidazione che residua dopo la soddisfazione dei crediti da preferire a quelli della presente classe, per i quali è previsto il pagamento integrale in denaro, alle condizioni ed ai termini della c.d. "transazione fiscale".

Classe 12: Crediti tributari con privilegio mobiliare di 19° Grado, quota degradata al chirografo. In questa classe sono stati inseriti i medesimi crediti erariali con privilegio generale mobiliare di 19° grado già inseriti in Classe 11, per la quota degradata al chirografo perché eccedente la capienza del Valore di Liquidazione stimato, per i quali è previsto il pagamento parziale, pari all'importo di 107.144 euro (7%), alle condizioni ed ai termini della c.d. "transazione fiscale".



Classe 13: Crediti tributari di natura chirografaria ab origine. In questa classe sono stati inseriti i crediti erariali chirografari per natura ed ab origine, per i quali è previsto il pagamento parziale, pari all'importo di 3.557 euro (7%), alle condizioni ed ai termini della c.d. "transazione fiscale".

Classe 14: Crediti finanziari a breve termine chirografari. In questa classe sono stati inseriti i crediti derivanti da linee di credito a breve termine non garantite, dell'ammontare complessivo di 184.888 euro, per i quali è previsto il pagamento parziale, nella misura del 6% entro il 31.12.2028.

Classe 15: Crediti per garanzie AMCO. In questa classe sono stati inseriti i crediti di AMCO, quale cessionaria del credito originariamente vantato da "Credito Cooperativo Romagnolo s.c." in quanto titolare di fideiussione prestata da Pro Infanzia a favore della controllata Delvecchio Casa S.r.l., a garanzia del debito di questa nei confronti di CCR, per i quali è previsto il pagamento parziale, nella misura del 6% entro il 31.12.2028.

Classe 16: Altri crediti chirografari. In questa classe sono stati inseriti tutti gli altri crediti chirografari, per i quali è previsto il pagamento parziale, nella misura del 6% entro il 31.12.2028. In particolare, si tratta dei crediti dei fornitori e nei confronti dell'associazione Mare Vita e di Eurocoop soc. cop., inseriti per l'ammontare complessivo di 1.109.933 euro.

3.1.

Come già rilevato in sede di apertura, la suddivisione esposta pare osservante del disposto ex art. 85 CCI, risulta ispirata da razionalità (omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici) e deve quindi dirsi legittima. In particolare, può ulteriormente segnalarsi che non risulta la formazione di una classe *ad hoc* per i fornitori minori chirografari, dovendo da ciò dedursi – come appare confermato dall'assenza di indicazioni contrarie da parte del C.G. – che non risultino creditori di tale tipologia.

3.2.

Appare, peraltro, come già detto (e come meglio si dirà dappresso), legittima la previsione di un trattamento di favore riservato all'Erario per la componente chirografaria del relativo credito, in osservanza del disposto di cui all'art. 88 c. 1 CCI.

3.3.

Inoltre, la mancata formazione di una classe riservata ai soci ex art. 120 *quater* CCI non appare di rilievo, visto che non ne è prescritta inderogabilmente la formazione e visto, soprattutto, il voto favorevole espresso dall'unanimità delle classi, che preclude la possibilità che si verifichi lo scenario ipotizzato dalla norma evocata.

3.4.

Appare, poi, non irregolare o scorretta la formazione di una classe destinata al credito bancario chirografario con garanzia del Medio Credito Centrale, già destinataria, nella proposta, di un trattamento privilegiato ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 ancorché non risultino, allo stato, l'escussione della garanzia e la conseguente surroga del garante. Un tale espediente ha, infatti, funzione succedanea della costituzione di un fondo rischi privilegiato e, data la "capienza" del valore di liquidazione e l'applicazione dell'APR su tutto lo spettro della creditoria privilegiata fino al grado 19°, la tecnica di classamento proposta appare funzionale alla formulazione di una proposta oggettivamente certa, nel minimo, ai creditori privilegiati incapienti di grado inferiore e chirografari, restando inteso che – nell'eventualità (remota) che la garanzia non venga escussa – le risorse che verrebbero liberate andrebbero quindi destinate alla soddisfazione progressiva (in osservanza della priorità assoluta, trattandosi di valore di liquidazione) di tali ultimi, come in una sorta di *best scenario*.

3.5.



Risulta, infine, correttamente previsto un trattamento di tipo “orizzontale” all’interno di ciascuna classe, con la previsione di condizioni identiche per ciascun creditore ivi collocato.

4. L’esito della votazione

Come anticipato, la proposta concordataria di Pro Infanzia s.r.l., nella versione modificata in data 23.02.2024, è stata approvata dall’unanimità delle classi e, peraltro, dalla pressoché totalitaria platea dei crediti ammesse al voto, secondo il seguente prospetto riepilogativo redatto ex art. 110 CCI dal commissario giudiziale:

RISULTATO VOTAZIONE: APPROVATO

Riepilogo generale	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
	10.807.647,58	5.403.823,80	10.777.257,58	99,719	30.390,00	0,281	Approvato
Riepilogo generale	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
CLASSE 1 - Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene, ed impegno al rimborso integrale fuori dall'arco del piano	1.907.000,00	953.500,01	1.907.000,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 2 - Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, quota degradata di cui alla classe 1	1.166.363,00	583.181,51	1.166.363,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 3 - Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene	197.500,00	98.750,01	197.500,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 4 - Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui non è prevista la liquidazione, quota degradata di cui alla classe 3	633.057,00	316.528,51	633.057,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 5 - Crediti ipotecari con garanzia su immobili di cui è prevista la liquidazione, nei limiti della capienza del bene	535.363,00	267.681,51	535.363,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 6 - Professionisti del concordato con privilegio ex art 2751 bis n° 2 per la quota del 25%	41.927,00	20.963,51	41.927,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 7 - Crediti privilegiati ex art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 (Mediocredito Centrale)	28.914,00	14.457,01	28.914,00	100,000	0,00	0,000	Approvato



CLASSE 8 - Crediti tributari con privilegio mobiliare di 7° Grado	3.197,98	1.599,00	3.197,98	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 9 - Crediti tributari con privilegio immobiliare di 4° Grado	18.560,00	9.280,01	18.560,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 10 - Crediti tributari con privilegio mobiliare di 18° Grado	598.771,00	299.385,51	598.771,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 11 - Crediti tributari con privilegio mobiliare di 19° Grado	193.556,66	96.778,34	193.556,66	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 12 - Crediti tributari con privilegio mobiliare di 19° Grado, quota degradata al chirografo	1.470.164,79	735.082,41	1.470.164,79	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 13 - Crediti tributari di natura chirografaria ab origine	50.811,15	25.405,59	50.811,15	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 14 - Crediti finanziari a breve termine chirografari	184.888,00	92.444,01	184.888,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 15 - Crediti per garanzie rilasciate a terzi - AMCO	2.670.123,00	1.335.061,51	2.670.123,00	100,000	0,00	0,000	Approvato
CLASSE 16 - Altri crediti chirografari	1.107.451,00	553.725,51	1.077.061,00	97,256	30.390,00	2,744	Approvato
TOTALI	10.807.647,58		10.777.257,58		30.390,00		
					Esito per classe		Approvato

Sussistono, quindi, all'evidenza, le condizioni prescritte dall'art. 112 co. 1 lett. f) CCI, in rapporto all'art. 109 c. 5 CCI, essendosi raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto pure in classe 16, l'unica a non aver registrato (di poco) l'unanime voto favorevole.

5. Le condizioni di ritualità e di ammissibilità. La transazione fiscale.

Relativamente a tali punti, può essere sufficiente richiamarsi al contenuto del decreto di apertura, ribadendo che non risultano ragioni di illegittimità processuale o sostanziale, come peraltro confermato dal C.G. già nella propria relazione ex art. 105 CCI.

Nulla quaestio sulla competenza territoriale dell'adito Tribunale, avendo la ricorrente sede legale in Cervia, loc. Pinarella, Viale Italia 126. Neppure può dubitarsi delle condizioni soggettive legittimanti l'accesso della debitrice alla procedura in disamina, dato che trattasi di società di capitali esercente attività commerciale nel settore turistico-alberghiero, dotata dei requisiti dimensionali ex art. 2 lett. d) CCI e che versa in stato di insolvenza.

Risulta completo il corredo documentale prescritto dall'art. 39 e dall'art. 87 CCI, specie a seguito delle integrazioni demandate ex art. 47 c. 4 CCI e operate ad esito della relazione ex art. 105 CCI, nel rispetto del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il piano e la proposta sono stati ritualmente attestati, pure a seguito delle modificazioni del 23 febbraio 2024, tanto ex art. 84 c. 5, quanto ex art. 87 co. 3 CCI, anche relativamente alla falcidia integrale del credito per IVA di rivalsa per insussistenza/incapienza dei beni su cui insiste il privilegio speciale ex art. 2758 c. 2 c.c.

E' stata prodotta la c.d. determina dell'A.U. ex art. 120 bis CCI e la ricorrente ha provveduto al versamento del c.d. fondo spese nel termine perentorio fissato nel decreto di apertura.

Il procedimento di voto si è svolto regolarmente, con attribuzione del relativo diritto ai privilegiati soddisfatti nel più ampio termine di moratoria (art. 109 c. 5 CCI), nel rispetto delle scadenze temporali prescritte, in particolare, dall'art. 107 e ss. CCI e, data la tempestiva e ampia redazione delle relazioni di competenza del Commissario giudiziale, può senz'altro ritenersi che i creditori abbiano ricevuto informazioni complete ai fini della più consapevole espressione del voto.

Risultano correttamente applicate e osservate le regole di distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione, ai sensi dell'art. 84 CCI.



Non risultano opposizioni o contestazioni all'omologazione, mentre circa le osservazioni presentate in sede di voto da Romagna Banca si è già detto sopra.

5.1.

La ricorrente, infine, quanto al trattamento dilazionato e falcidiato del credito erariale ha ritualmente promosso la transazione fiscale ex art. 88 CCI, integrando la relativa proposta da ultimo con la modificazione del 23.02.2024, provvedendo alla debita attestazione (art. 88 c. 2 CCI) e al trattamento "più favorevole" della quota degradata al chirografo, secondo le indicazioni – per vero piuttosto criptiche e non univoche in dottrina – di cui all'art. 88 co. 1 ultimo periodo CCI.

Norma che, per vero, non sembra voler imporre un trattamento necessariamente migliore, rispetto al ceto chirografario "comune", al credito erariale chirografario *ab origine* o per degrado (che, anzi, "non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari"); volendo piuttosto premurarsi di allineare il trattamento del credito erariale chirografario a quello più favorevole eventualmente previsto per taluna delle altre classi di pari grado, così lasciando intendere la possibilità per il proponente – nel caso in disamina legittimamente coltivata *proprio e solo* per la classe chirografaria erariale – di differenziare il trattamento delle classi chirografarie.

L'Amministrazione Finanziaria ha espresso voto favorevole, così dando atto dell'adesione alla proposta di transazione.

6. La fattibilità del piano. Verifica sull'assenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Sul piano della fattibilità, nell'accezione "minima" imposta dall'art. 112 lett. g) e nella specifica declinazione che essa pare assumere nell'ipotesi di concordato in continuità (art. 112 lett. f) secondo periodo), basterà richiamare quanto opinato dal C.G. nel parere espresso ex art. 48 c. 2 CCI, ove in particolare ha affermato che "*Le poche incognite del piano industriale connesse agli effettivi realizzi dei beni per i quali non è già pervenuta un'offerta, all'andamento degli oneri finanziari ed all'effettivo carico tributario che peserà sui flussi disponibili a servizio dei creditori concorsuali, peraltro, non assume particolare significatività ai fini del giudizio sulla attendibilità della loro stima, atteso che la società ha precisato che "qualora eventuali disponibilità attive dovessero generarsi in arco Piano per effetto di minori esborsi per imposte e/o interessi rispetto a quanto attualmente stimato a Piano, anche i relativi i maggiori flussi netti saranno destinati al maggiore soddisfacimento proporzionale dei creditori chirografari a titolo di earn out". Si può, pertanto, confermare il giudizio di sostanziale plausibilità del piano concordatario e della sua non manifesta inidoneità a pervenire agli obiettivi di regolazione della crisi, di soddisfacimento dei creditori e di conservazione dei valori aziendali, dovendosi riscontrare che le previsioni di realizzo appaiono tecnicamente e ragionevolmente realistiche.*"

Del resto, tale conclusione appare confermativa di quanto già attestato ex art. 87 c. 2 CCI, anche in punto di sostenibilità economica dell'impresa in continuità, atteso che – come rilevato dal C.G. nella relazione ex art. 105 – la previsione di flussi di cassa e, in genere, la *viability* offerta dalla continuità aziendale, è operata, nella specie, attraverso il riferimento al contenuto pattizio dei contratti di affitto, dal cui adempimento dipende in definitiva, più e prima che dalle oscillazioni fisiologiche del mercato turistico, la concreta fattibilità del concordato.

Inoltre, la bassa incidenza dei *running costs* e il mantenimento in proprietà della maggior parte degli *assets* immobiliari nella pianificazione concordataria assicurano, in chiave conservativa, la possibilità per i creditori di non vedere intaccato il soddisfacimento minimo offerto dall'alternativa liquidatoria, rispetto alla quale la proposta assume quindi connotazione non deteriore (si rimanda al prospetto delle pagine 69 e ss. della relazione ex art. 105 CCI per una rappresentazione dei due scenari), anche con riferimento alle tempistiche di pagamento.



Ciò posto, il Collegio ritiene che il concordato preventivo così come proposto dalla società debitrice ad esito delle integrazioni e così come approvato dalle maggioranze prescritte ex art. 109 co. 5 debba essere omologato, giusto l'esito positivo delle verifiche ex art. 112 co. 1 lett. da a) a g).

Resta ferma la vigilanza del Commissario e l'obbligo di riferire al G.D. in osservanza dell'art. 118 e 119 CCI, senza altri oneri per la procedura.

Sebbene sia pervenuta, nelle more del procedimento, proposta irrevocabile di acquisto del cespite immobiliare denominato "Mare Vita 3", sotto tale profilo la proposta originaria – che non prevedeva la cessione a soggetto determinato dell'asset - non risulta modificata (vedasi il contenuto integrativo della domanda in data 23.02.2024); sicché, si ritiene che la proposta irrevocabile suddetta sia stata allegata non in funzione di una modificazione del piano di rilievo ai sensi dell'art. 91 CCI, bensì a scopi meramente rafforzativi della previsione di realizzo della cessione a terzi non previamente individuati. Onde – si ritiene - l'applicabilità alla fattispecie del disposto ex art. 84 c. 8 e la conseguente necessità della nomina di un Liquidatore.

P.Q.M.

Omologa il concordato preventivo proposto da **PRO INFANZIA SRL** (00543390397), avente sede legale in Cervia (RA), loc. Pinarella, Viale Italia 126;

Dispone che la debitrice provveda ad informare il Commissario giudiziale, dott. Marcello Toso, di ogni circostanza ritenuta utile e di rilievo ai fini della verifica dell'adempimento della proposta e delle relative tempistiche, dando comunicazione tempestiva dei bilanci di esercizio, con le relative note integrative, non appena approvati e nel termine massimo di 150 gg. dalla chiusura dell'esercizio; nonché di ogni altro documento contabile, verbale, delibera, prospetto eventualmente richiesti dal Commissario giudiziale, il quale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi ai sensi dell'art. 118 CCI, dando atto delle attività compiute dalla società nel periodo e verificandone la conformità al piano concordatario;

Dispone che i flussi destinati alla soddisfazione dei crediti concorsuali siano annotati su partite separate, in modo da consentire al Commissario di verificarne la dinamica secondo le previsioni finanziarie esposte nel piano;

Nomina quale Liquidatrice la dott.ssa Irene Gnani di Ferrara, la quale dovrà provvedere alla liquidazione del cespite immobiliare in osservanza dell'art. 84 c. 8 CCI;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al P.M., alla società debitrice e al Commissario giudiziale, il quale dovrà darne a sua volta comunicazione ai creditori;

Si curi da parte della cancelleria la pubblicazione ex art. 45 CCI.

Ravenna, 08/07/2024

Il Giudice rel.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi

